

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-248 del 21/01/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - FAJAN S.A.S. DI GONDAL ALI IFRAZ HAIDER & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI NOVELLARA (RE), VIA DEI MARTIRI N. 4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOLEMAIDE N. 71.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-267 del 21/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno GENNAIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **FAJAN S.A.S. DI GONDAL ALI IFRAZ HAIDER & C.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI NOVELLARA (RE), VIA DEI MARTIRI N. 4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI (RN), VIA TOLEMAIDE N. 71.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 01/10/2021 - assunta al PG di ARPAE con prot. n. 156180 del 11/10/2020 (pratica ARPAE n. 27675/2021) dalla Società FAJAN S.A.S. DI GONDAL ALI IFRAZ HAIDER & C. (C.F./P.IVA 02906390352), avente sede legale Comune di Novellara (RE) e impianto in Comune di Rimini (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di competenza ARPAE-SAC;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA le Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la Società esercita l'attività autolavaggio e che trattasi di richiesta di nuova AUA riferita all'impianto in precedenza gestito dalla Società Miraka Vladimir e C. S.a.s.;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico delle acque industriali originate dall'autolavaggio vengono convogliate in corpo idrico superficiale;

VISTA l'autorizzazione già in precedenza rilasciata ai sensi dell'art. 32 del Codice della strada, dall'Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini del 07/07/2008 prot.30832/M0104 in relazione al recapito acque al Km 2+520 lato sinistro della S.P. 136 "Santarcangelo mare";

CONSIDERATO che in data 12/10/2021 con nota di prot. 157604 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae prot. n.168043 del 02/11/2021 e le successive integrazioni pervenute in data 18/11/2021 con prot n.177597;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. n. 187432 in data 06/12/2021 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue industriali in oggetto;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in qualità di ente competente, a seguito della integrazione sopra richiamata prodotta dalla Società, non ha espresso motivi ostativi riguardo l'impatto acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società FAJAN S.A.S. DI GONDAL ALI IFRAZ HAIDER & C., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

## **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società FAJAN S.A.S. DI GONDAL ALI IFRAZ HAIDER & C., avente sede legale in Comune di Novellara (RE), Via Dei Martiri n. 4 (C.F./P.IVA 02906390352)

per l'esercizio dell'attività di autolavaggio sito in Comune di Rimini (RN), Via Tolemaide n. 71, fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza Arpae;
  - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

**l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali che non recapitano in fognatura;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
    - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
  - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **L'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL -Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Servizio autorizzazione

e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## ALLEGATO A

### SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

#### Condizioni

- la zona in cui è situata l'impianto, non è servita da pubblica fognatura;
- lo scarico ricade all'interno dell'*area sensibile* ai sensi dell'art.91 del D.Lgs.152/06 (area entro 10 km dalla costa),
- la scarico deriverà dall'attività di autolavaggio da esercitare nell'area di distribuzione gas-metano, annessa alla stazione di servizio GEP Carburanti, ubicata in comune di Rimini - S.P. n. 136 al Km 2+500 (Tolemaide);
- il trattamento delle acque reflue industriali sarà realizzato da un impianto a bio-ossidazione mod. ECOBIOX composto da dissabbiatore, disoleatore, bio-ossidazione e successiva filtrazione a quarzite e carboni attivi;
- l'adozione di un opportuno sistema di filtrazione dopo la fase di ossidazione biologica, garantisce l'eliminazione dei materiali in sospensione (fanghi) che si formano nel letto percolatore e, con l'adozione del filtro a carboni attivi, anche il contenimento della diffusione di sostanze disciolte come i tensioattivi;
- si evidenzia come la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, D.Lgs. 152/06, sancisca l'esigenza di promuovere il risparmio della risorsa idrica (art. 98 D.Lgs. 152/06) anche attraverso l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili; nel caso in questione appare correttamente perseguito l'obiettivo del risparmio idrico con l'attuazione di un opportuno sistema di ricircolo dei reflui;
- il corpo idrico recettore, costituito da fosso a cielo aperto che si immette nella cunetta stradale della S.P. n. 136, è da ritenersi "non significativo" così come indicato al comma 9 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e soggetto a possibili ulteriori limitazioni in funzione della capacità autodepurativa del corpo recettore e della necessità di difesa delle acque sotterranee;

#### Prescrizioni

- Lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06 con le limitazioni prescritte per gli scarichi che ricadono in area sensibile per i parametri fosforo totale (1 mg/l) e azoto totale (10 mg/l);
- dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di ricircolo di una parte rilevante del refluo, la rimanente (parte non più idonea all'utilizzo) potrà essere avviata allo scarico nel rispetto delle vigenti disposizioni;
- considerate le caratteristiche del corpo idrico recettore non significativo e del contesto in cui è inserito, ricadente in area sensibile ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 152/06 e s.m., è fatto obbligo

l'utilizzo di detersivi fortemente biodegradabili con basso contenuto di fosforo, che consentano il rispetto del limite;

- lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06;
- la rete fognante ed il fosso che riceve lo scarico dovrà essere mantenuto al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;
- la ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari ad evitare la dispersione di aerosol dall'impianto di lavaggio auto nei terreni confinanti;
- le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi, operati da ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni. L'asporto dei fanghi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 Parte Quarta;
- il gestore è tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione previste dal costruttore dell'impianto e ad annotarle su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**